



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "A"

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE

DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI

MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI	3
A.1 LA TIPOLOGIA DI REATI: REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	4
A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	12
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione	12
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	14
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	15
A.3 AREE A RISCHIO	18
A.3.1 Aree strumentali	20
A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	21
A.4.1 Linee-Guida Anticorruzione.....	26
A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..	27

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "A".

A.1 LA TIPOLOGIA DI REATI: REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto.

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Ferma restando la natura privatistica del Gruppo, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, il Gruppo volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, con gli Operatori del Settore Elettrico e nello svolgimento dell'attività espropriativa come meglio indicata al paragrafo A. 3 punto 6.

In tali ambiti, l'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i): qualora il Gruppo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità, e (ii): nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto del Gruppo) concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

- **Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato

un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ferma restando la natura privatistica del Gruppo, nella convinzione, già sopra espressa, che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, il Gruppo volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, con gli Operatori del Settore Elettrico e nello svolgimento dell'attività espropriativa come meglio indicata al paragrafo A. 3 punto 6. In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i) qualora il Gruppo riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio e (ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto del gruppo) prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o al fine di fargli omettere o ritardare un atto d'ufficio o fargli compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'art. 319-*ter*, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322 *bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei

Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
7. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati di cui alla presente Parte Speciale "A" trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - 2.2. Ministeri;

- 2.3. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
- 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie;
- 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 2.6. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- 2.7. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- 2.8. Banca d'Italia;
- 2.9. Consob;
- 2.10. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.11. Agenzia delle Entrate;
- 2.12. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 9.1. INPS;
 - 9.2. CNR;
 - 9.3. INAIL;
 - 9.4. ISTAT,
 - 9.5. ENASARCO;
 - 9.6. ASL;
10. Enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c. p.).

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinvia all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c. p.).

A.3 AREE A RISCHIO

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio). Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con la P.A. in Italia e all'estero, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari, anche in associazione con un Partner (es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.); soprattutto ove dette attività vengano svolte in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo conto a tal fine anche della classifica stilata da *Transparency International* per determinare il rischio-paese) e ove vengano affidati incarichi di consulenza e/o rappresentanza. Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: i) l'espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego (ad es. nel caso di azioni di varianti o interrimento degli *asset* esistenti a fronte di una richiesta da parte di Enti Pubblici);
3. l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. autorizzazioni per lo spostamento delle proprie linee, interrimento degli elettrodotti, ecc.);
4. partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione, facenti capo,

ad esempio, a ASL, ARPA, AEEGSI, Agenzia dell'Entrate, Forze dell'Ordine

5. l'intrattenimento di ulteriori rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze legislative, regolamentari, amministrative o giudiziarie (ad es. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Giudiziaria, ecc.), quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-*decies*, l'Area a Rischio individuata attiene:

- 1) gestione dei rapporti con i procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale – anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte – in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Rete S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3.1 Aree strumentali

Inoltre, costituiscono aree strumentali alla commissione dei reati sopra elencati:

1. la gestione delle procedure di gara pubblica in qualità di Stazione Appaltante, per l'affidamento di appalti per attività istituzionali e di appalti non strumentali;
2. l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
3. la selezione, gestione ed incentivazione del personale;
4. le attività di volontariato aziendale e corporate giving;
5. la gestione del patrimonio immobiliare;

A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di assicurare che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. Ciò al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni) nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- all'OdV e agli Esponenti Aziendali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da Rete S.r.l. contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le Linee-Guida Anticorruzione;
- il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti e servizi;

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- il Regolamento interno degli appalti di lavoro, forniture e servizi;
- le procedure informative per l’assunzione e la formazione del personale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo;
- le Linee Guida relative all’affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi (si veda, come primo riferimento, la LG025);
- le Linee Guida relative all’organizzazione di eventi del Gruppo;
- le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving* (si veda, come primo riferimento, la LG024);
- le istruzioni Operative relative alla gestione delle richieste per la cessione a titolo gratuito dei beni aziendali (si veda, come primo riferimento, la IO007CO);

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico degli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato;
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;
- b) ricevere denaro o altra utilità offerti al fine di influenzare il processo decisionale nell'esercizio della delega in materia di espropri;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni) , al di fuori di quanto previsto dalle *policy* e prassi aziendali (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella condizione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi liberalità – effettuata di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo. Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volte a promuovere iniziative di carattere sociale, ambientale, umanitario e culturale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- d) assumere o effettuare promesse di assunzione ecc. che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che si concretino in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee a determinare, nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, le stesse conseguenze previste al precedente punto c);
- e) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso

ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- f) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente;
- b) in relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza) devono essere redatti e conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento;
- c) gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Rete S.r.l. o alla Capogruppo o ad altra Società del Gruppo, in caso di attività alle medesime demandate;
- d) i contratti stipulati con i Fornitori e i Partner, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Rete S.r.l. o alla Capogruppo, o ad altra Società del Gruppo, in caso di attività alle medesime demandate;
- e) I contratti stipulati con i Consulenti, Partner e Fornitori ai quali il Gruppo si affidi per il compimento di operazioni che

coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime;

- f) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
- g) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- h) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto concerne specificamente la gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità giudiziaria che vedono coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari (in relazione alle attività svolte per la Società) è fatto obbligo ad ogni Destinatario di non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:

- non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
- non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

A.4.1 Linee-Guida Anticorruzione

Tutti i principi sopra elencati vengono ricompresi nelle Linee-Guida Anticorruzione adottata da RETE al fine di prevenire il fenomeno corruttivo anche a livello transnazionale.

La *Policy* è ispirata alle più rilevanti normative internazionali e comunitarie in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, nonché al FCPA statunitense e al UK Bribery Act.

Essa si applica, altresì, ad ogni soggetto che presti la sua opera in nome e/o per conto di RETE Srl, sono ricompresi, dunque, consulenti, intermediari e fornitori.

A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV di Rete:

- A. proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- B. verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;
- C. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - b. alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- D. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- E. indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
Rete S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi

proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle Direzioni competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo A.5 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In particolare, Presidio Modello 231 trasmette annualmente all'OdV un apposito flusso informativo avente ad oggetto eventuali violazioni delle Linee-Guida Anticorruzione o criticità rilevanti ai fini 231.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI	3
B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	4
B.2 AREE A RISCHIO.....	13
B.2.1 Aree strumentali.....	15
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	16
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	22
B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.....	22
B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..	30

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "B".

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art.2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità si estende anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 bis si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art.2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art, 1 del R.D. 16 marzo 1942,n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità si estende anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co., c.c. da parte dell'amministratore

di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co., c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In virtù di quanto detto, tale reato risulta non applicabile alla Società.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere

distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici,

lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Sulla portata di tale reato per le società quotate e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "H".

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170-*bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

6. TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedenti;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La norma incrimina coloro che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c. c.).***

Il Decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha introdotto, tra l'altro, la fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati", che punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1) e chiunque

sollecita per se' o per altri, anche per interposta persona, unapromessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Societari, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e in sanzioni interdittive ex art. 9, comma secondo.

In particolare, nell'ipotesi di commissione di corruzione tra privati, si applicheranno sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di quattrocento fino ad un massimo di seicento quote e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma secondo.

Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione, all'ente sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di duecento fino ad un massimo di quattrocento quote, oltre che le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma secondo.

7. Estensione delle qualifiche soggettive

- ***Estensione delle qualifiche soggettive (Art. 2639 c.c.).***

La norma estende l'applicazione soggettiva dei reati previsti nella presente parte speciale, equiparando al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita (di fatto) in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Inoltre, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità

pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
2. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.);
3. il compimento di operazioni straordinarie, endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In relazione al reato di corruzione tra privati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

4. la gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
5. la gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
6. la gestione dei rapporti con le le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei risarcimenti);
7. le attività di investimento, in Italia e all'estero, con particolare riguardo alle fasi di negoziazione in trattative dirette o processi di vendita ad asta competitiva;
8. la gestione dei rapporti con gli investitori e con gli analisti finanziari;

9. la gestione dei rapporti con i media;
10. la gestione dei rapporti con le agenzie di *rating*;
11. la gestione dei rapporti con gli organismi di certificazione;
12. la gestione dei rapporto con le Organizzazioni sindacali;
13. la gestione dei rapporti con l'incaricato della revisione e/o la società di revisione legale;
14. la partecipazione a gare d'appalto;
15. la gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi;
16. la gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere;

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TRI S.r.l. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.2.1 Aree strumentali

Inoltre, costituiscono aree strumentali alla commissione del reato di corruzione tra privati:

1. la gestione delle procedure di gara pubblica in qualità di Stazione Appaltante, per l'affidamento di appalti per attività istituzionali e di appalti non strumentali;
2. l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
3. la selezione, gestione ed incentivazione del personale;
4. le attività di volontariato aziendale e *corporate giving*.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dagli altri Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e agli Esponenti Aziendali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società, nonché le eventuali procedure previste da Rete S.r.l. contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le Linee-Guida Anticorruzione;
- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;

- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti";
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio
- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- il manuale di Contabilità Industriale;
- le Linee Guida sulla approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse;
- la Procedura Operazioni con Parti Correlate;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Rete S.r.l.
- le istruzioni operative per la conduzione degli appalti e degli appalti c.d. "non strumentali";
- le Linee Guida relative ai sistemi di gestione delle certificazioni e degli accreditamenti;
- le istruzioni operative relative all'attività di *media relation* del Gruppo;
- le Linee Guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
- le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
- le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving*;
- le istruzioni Operative relative alla gestione delle richieste per la cessione a titolo gratuito dei beni aziendali;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere nel Gruppo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera, compiuta e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre, esporre o comunicare fatti materiali non rispondenti al vero, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii) omettere di esporre o di comunicare fatti materiali rilevanti o dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una

rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;
 - (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettere fatti materiali rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle

Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

7. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false,

o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni o in un mercato regolamentato, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale H.

9. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.
10. astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
11. accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 10;
12. riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel capitolo B.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

1. L'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dall'Organo Amministrativo:

a) cura che il sistema interno di revisione legale dei conti sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il *risk assessment*;
- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;

b) rilascia - in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai fini della formazione del bilancio e di altre eventuali situazioni contabili infrannuali della Società una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa;

c) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

- i. l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- ii. che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la medesima sia esposta.

Tali attestazioni, secondo quanto già disposto nel Modello di TERNA, dovranno essere trasmesse in originale al Dirigente Preposto di TERNA.

2. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto previsto:
 - a) nel "*Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni*" adottato dalla Capogruppo e recepito dalla Società;
 - b) nella "*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti*", adottata dalla Capogruppo e recepita dalla Società.
3. La selezione e la gestione dei rapporti con la società di revisione legale e/o con il soggetto incaricato della revisione vengono eseguite nel rispetto delle *policy* aziendali e delle normative

vigenti¹. In particolare, RETE adotta presidi volti a garantire l'osservanza dei requisiti professionali, delle incompatibilità e delle inconfiribilità previste dalle legge.

4. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
 - c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi, secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso in questo punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

¹ Si rammenta che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha riformato la disciplina del revisore legale e della società di revisione, introducendo nuove fattispecie penali (tuttavia non ricomprese nel Decreto 231): falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27); corruzione dei revisori (art. 28); impedito controllo (art. 29); compensi illegali (art. 30); illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).

- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 4.1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni *ivi* previste;
 - c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
 - d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.
5. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:
- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Organo Amministrativo, anche delegato, le cui

determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di TERNA (ed in particolare delle relative Direzione Amministrazione e Bilancio e Direzione Finanza, Controllo e M&A d'intesa con la Direzione Affari Legali e Societari;

- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.
6. Nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, poste in essere da Rete S.r.l. direttamente o per il tramite della Capogruppo, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi alle Linee Guida per l'*"Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni d'interesse"* e alla *"Procedura delle Operazioni con Parti Correlate"*.
 7. Nella gestione delle attività di approvvigionamento e dei rapporti con gli istituti di credito gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate da Rete S.r.l. volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
 8. In relazione alla gestione dei processi di investimento (es. acquisizioni e cessioni) gli Esponenti Aziendali si impegnano al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, attraverso:
 - un'accurata analisi dell'asset oggetto del processo di investimento, svolgendo idonee attività di *due diligence* le cui risultanze trovino adeguato riscontro nelle previsioni contrattuali;
 - l'individuazione e il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse;
 - il coinvolgimento di più Direzioni all'interno del processo di contrattazione e successiva stipulazione degli accordi.
 9. Nei rapporti con investitori ed analisti finanziari gli Esponenti Aziendali garantiscono un'informativa chiara, tempestiva e coerente nel tempo che deve essere condivisa con il vertice aziendale attraverso il supporto di più Direzioni.
 10. Salvo espressa autorizzazione, gli Esponenti Aziendali si impegnano a non esprimere opinioni, rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni ai media per conto di Rete S.r.l. al di fuori

dei canali e delle modalità stabilite. L'organizzazione degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione è regolata in modo tale da evitare l'offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare l'obiettività di giudizio e l'indipendenza degli organi di informazione partecipanti.

11. I contatti con gli esponenti aziendali di agenzie di *rating* e società di certificatori devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a ledere l'indipendenza.
12. Nella gestione dei rapporti di *partnership*, Rete S.r.l. adotta presidi volti ad impedire: i) che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri *partner*; 2) che la Società ponga direttamente in essere condotte di tipo corruttivo volte ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
13. Nella partecipazione a gare d'appalto, gli Esponenti Aziendali si astengono dall'intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzo di eventuali percorsi - anche leciti - privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale. Rete S.r.l. garantisce altresì che il responsabile del procedimento:
 - relazioni con tempestività e completezza il responsabile della Direzione competente sui singoli avanzamenti del procedimento;
 - comunichi, senza ritardo, al responsabile della Direzione competente eventuali comportamenti delle controparti volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.
14. Nell'ambito della gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi, gli Esponenti Aziendali si impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale.

15. Nell'esecuzione delle operazioni infragruppo, gli Esponenti Aziendali si impegnano a farne precedere il compimento da un'adeguata valutazione e successiva motivazione da parte degli organi competenti.
In relazione alla gestione di tali rapporti troverà in ogni caso applicazione quanto stabilito al paragrafo 5 del capitolo B.3.
16. Al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo in relazione alla gestione dei rapporti menzionati ai punti da 8 a 16, e in aggiunta a quanto nei medesimi stabilito, Rete S.r.l. garantisce che ogni forma di liberalità (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le contribuzioni caritatevoli e le sponsorizzazioni) che sia promessa o offerta a privati deve essere effettuata in buona fede e non motivata dall'aspettativa di reciprocità o dalla volontà di influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte.
17. In relazione alla gestione di omaggi e attività di intrattenimento e ospitalità (congiuntamente, gli "Omaggi"), gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate dal Gruppo volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
18. In relazione alla gestione delle sponsorizzazioni e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale, gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate dal Gruppo volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
19. I contratti stipulati con i Consulenti, Partner e Fornitori ai quali il Gruppo si affidi per il compimento di operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime.

20. I contratti stipulati con i Consulenti, Partner e Fornitori ai quali il Gruppo si affidi per il compimento di operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime.

B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione legale, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione legale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Rete S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo B.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Aree a Rischio sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "C"

REATI DI TERRORISMO

E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	4
C. 2 AREE A RISCHIO.....	10
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	11
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	14
C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	14
C. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV.....	16

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "C".

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale "C" si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-*quater* al Decreto.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- ***Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a

taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-*bis* c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale nonché, salvo il caso di addestramento, nei confronti della persona arruolata.

- ***Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater* 1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui agli artt. 270 *bis* c.p. e 270 *quater* c.p., organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* c.p.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)***

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di

un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- ***Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute

nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la sanzione pecuniaria applicabile all'Ente varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali Reati inoltre potranno essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto.

C. 2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

1. persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. "Liste Nominative" (di seguito definite congiuntamente le "Liste") collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet della Banca d'Italia (sezione Unità di informazione Finanziaria (UIF) > contrasto al finanziamento del terrorismo > liste) ed indicate, altresì, nelle Liste pubblicate dall'*Office of Foreign Assets Control*.
2. società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco di tali Liste è rinvenibile presso l'OdV e/o sul sito intranet della Capogruppo che lo aggiorna, anche col supporto della Direzione Tutela Aziendale.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Rete S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e agli Esponenti Aziendali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da Rete S.r.l. contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- procedure ed istruzioni operative in tema di valutazione delle controparti (si veda, come primo riferimento, la IO711SA);
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a) Regolamento TERNA per la qualificazione delle imprese;
 - b) Monitoraggio delle imprese qualificate;
 - c) Regolamento TERNA per gli acquisti;
 - d) Trasparenza nel processo di approvvigionamento;

ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Rete S.r.l.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per i Destinatari di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quater* del Decreto);
2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso dell'OdV e dell'Amministratore Delegato della Società;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino

profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;

8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle operazioni considerate a rischio (fermo restando quanto indicato nel capitolo C.3), gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
3. nel caso in cui Rete S.r.l. coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV di Rete S.r.l.;
4. nel caso in cui a Rete S.r.l. vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
5. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

6. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

C. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV di Rete S.r.l. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) consultarsi periodicamente o quando necessario con il soggetto responsabile all'interno della Direzione Tutela Aziendale di TERNA, anche al fine di valutare l'eventuale aggiornamento delle Liste.

Rete S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle Direzioni competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo C.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "D"

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IN
VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE**

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI	3
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	4
D.2 AREA A RISCHIO	12
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	14
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	16
D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.....	16
D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV.....	19

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "D".

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

A) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ***Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque:

- a) Recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- b) Favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

- ***Pornografia minorile¹ (art. 600-ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque:

- a) utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico;
- b) recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto;
- c) faccia commercio del materiale pornografico di cui ai suddetti punti.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero chiunque assista ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il materiale detenuto sia di ingente quantità.

¹Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- ***Pornografia virtuale (art. 600-quater1 cod. pen.)***

Le ipotesi di reato di cui agli art. 600-ter e 600-quater si configurano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali.

- ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone mediante inganno violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o

ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare i lavoratori che vengono reclutati al fine di essere sfruttati da un terzo -datore di lavoro.

In particolare, la norma punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero il caporale e chiunque assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ovvero il datore di lavoro.

- ***Adescamento di minori² (art. 609-undecies cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di Rete S.r.l. con la

² Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per i Reati contro la personalità individuale all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali Reati, inoltre, possono essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3, del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

B) REATO PREVISTI DAL T.U. SULL'IMMIGRAZIONE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *"Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-*duodecies*, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

Inoltre, la Legge del 17 ottobre 2017 n. 161, recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*, ha inserito tra i reati presupposto quelli previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. sull'immigrazione.

- ***Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-*bis* del D.lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è prevista anche una responsabilità amministrativa dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998).***

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano

compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, punisce colui che *«...promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente»*.

L'art. 12, comma 5, punisce colui che *«al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme»* previste dal Testo Unico medesimo.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, per la prima fattispecie si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, mentre per la seconda l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Infine, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le suddette fattispecie ed il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. assumono rilevanza ai fini della presente parte speciale anche nei casi in cui abbiano il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 della Legge 146/06.

Il particolare, il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. incrimina chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali.

La società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nella creazione di barriere ostative al compimento delle indagini.

Per quanto attiene ai profili sanzionatori, all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote nei casi di traffico di migranti transnazionale e la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote nei casi di favoreggiamento personale transnazionale.

D.2 AREA A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente:

1. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con il Gruppo;
2. gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
3. gestione operativa dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Rete S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nell'Area a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e gli altri Destinatari del presente Modello, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV ed agli Esponenti Aziendali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da Rete S.r.l. contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- a) il Codice Etico;
- b) procedure relative alle modalità di svolgimento delle attività di *recruiting* e selezione esterna;
- c) le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale;

- d) la Linea Guida sulla "Organizzazione della Salute e Sicurezza sul lavoro nelle attività all'estero del Gruppo Terna" (LGO55);
- e) la Linea Guida sulla tutela dei diritti umani nel Gruppo Terna (LG057);
- f)
- g) il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile;
- h) regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
 - regolamento TERNA per la qualificazione delle imprese;
 - Monitoraggio delle imprese qualificate;
 - Regolamento TERNA per gli acquisti;
 - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- f) ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione all'Area a Rischio (come individuata nel paragrafo D.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di Rete S.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Rete S.r.l., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa,

alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");

5. nei contratti con Partner e Fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola con cui gli stessi dichiarano espressamente di aderire ai principi previsti dal Modello 231 e dal Codice Etico di Terna. Inoltre, i Collaboratori Esterni dovranno dichiarare se nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato 231 e se sia in corso un procedimento penale per un reato 231.
6. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
7. Rete S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
8. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, Rete S.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
9. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti, Partner o Fornitori, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi di Rete S.r.l.;
10. il Responsabile di cantiere che rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il proprio responsabile che

effettuerà le valutazioni e prenderà, ove necessario, gli opportuni provvedimenti;

11. il soggetto all'uopo preposto monitora gli accessi al cantiere, impedendo l'ingresso a coloro che risultino privi della prescritta autorizzazione.

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV di Rete S.r.l. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito dell'Area a Rischio, come individuata nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Rete S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo D.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "E"

**REATI DI RICICLAGGIO
ED
AUTORICICLAGGIO**

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo

4 dicembre 2017

INDICE

DEFINIZIONI	2
E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (art. 25- <i>octies</i> del Decreto).....	2
E.2 AREE A RISCHIO	9
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	11
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	14
E.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	14
E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "E".

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

La presente Parte Speciale E si riferisce ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni¹ (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

RETE Srl, inoltre, agisce nel rispetto delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo emanate dall'Organismo internazionale *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed ogni altra normativa applicabile in materia applicabile al Gruppo.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da alcune fattispecie di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato, ed è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

¹ L'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio").

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai sopravisti articoli, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda tutti i reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. all'art. 49, la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.;
2. all'art. 17, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari dello stesso (i cosiddetti "Soggetti Obbligati", elencati all'art. 3) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. all'art. 31, specifici obblighi a carico dei Soggetti Obbligati di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché, in particolare, copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale (ovvero copia avente efficacia probatoria) delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni);
4. all'art. 35, l'obbligo, a carico dei Soggetti Obbligati, di segnalazione di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
5. all'art. 42, determinati obblighi di astensione a carico dei Soggetti Obbligati, in particolare nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;
6. all'art. 46, specifici obblighi di comunicazione a carico dei membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i Soggetti Obbligati.

I Soggetti Obbligati, sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., 5. e 6., sono indicati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio. Essi sono:

- 1) Gli intermediari bancari e finanziari. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - istituti di moneta elettronica (IMEL);
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - le imprese di assicurazione che operano nei rami "vita".
- 2) Gli altri operatori finanziari. Tra questi figurano, ad esempio:
- le società fiduciarie;
 - i mediatori creditizi;
 - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta.
- 3) I professionisti, tra i quali si indicano:
- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
 - i revisori legali e le società di revisione legale.
- 4) Gli altri operatori non finanziari, tra cui figurano, ad esempio:
- i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
 - i gestori di case d'asta o gallerie d'arte;
 - gli operatori professionali in oro;
 - i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.
- 5) I prestatori di servizi di gioco.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, RETE Srl non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero in astratto commettere uno dei Reati di Riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Inoltre, l'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio prevede una serie di obblighi anche a carico dei clienti dei Soggetti Obbligati, tra cui l'obbligo di:

- fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti Obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva nonché di fornire dette informazioni ai Soggetti Obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela².

L'art. 25-*octies* del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"), può, pertanto, in astratto, applicarsi a RETE Srl.

• ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

² Tali informazioni devono venire acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Come emerge dalla descrizione del reato di autoriciclaggio summenzionato, lo stesso ha come presupposto necessario la commissione di altri reati "a monte". Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga al fine dell'autoriciclaggio. Viceversa, RETE Srl ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità alla seguente tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta comunque potenzialmente configurabile in relazione a condotte finalizzate all'autoriciclaggio.

- ***I reati tributari***

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) Dichiarazione infedele;
- d) Omessa dichiarazione;
- e) Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) Omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- h) Omesso versamento di IVA;
- i) Indebita compensazione;
- j) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Sebbene tali fattispecie non siano contemplate nell'elenco dei Reati Presupposto, RETE Srl, nella convinzione che una politica di tolleranza

zero nei confronti dell'autoriciclaggio costituisca presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*, ha deciso di considerarle all'interno della presente Parte Speciale.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica allente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in relazione alle attività svolte per le altre Società del Gruppo, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;
2. relazioni con controparti, diverse da Partner e Fornitori, con cui la RETE Srl ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica o per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business anche all'estero e gestione delle successive relazioni contrattuali e commerciali da esse nascenti anche da parte di altre società del Gruppo;
3. gestione dei flussi finanziari;
4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte;
5. gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni;
6. gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere;
7. gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti *intercompany*;
8. gestione delle operazioni straordinarie.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate - in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Capogruppo dalle Società in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo le Società devono effettuare le segnalazioni secondo le modalità nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali.

Nelle Aree a Rischio della Capogruppo vengono mappate - in via prudenziale - anche quelle attività che non sono effettuate in nome e/o

per conto della Capogruppo e sono espletate dalle Società senza ingerenza nell'autonomia decisionale da parte della Capogruppo.

Tale scelta è ispirata a principi di massima prudenza per assicurare che il Modello della Capogruppo copra aree di rischio anche per attività che vengono svolte dalle Società controllate.

In particolare si precisa che la Capogruppo riconosce alle Società, anche se sottoposte a direzione e coordinamento, piena autonomia gestionale, restando in capo alla responsabilità delle singole Società la piena rispondenza dei singoli modelli alla previsione di legge.

Le Società sono tenute ad evidenziare alla Capogruppo se nell'attività d'indirizzo strategico della stessa vengano formulati indirizzi che comportino criticità nell'applicazione del modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di RETE Srl al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese;
- le procedure aziendali e ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali (si vedano, come primi riferimenti l'Istruzione Operativa IO711SA sulla valutazione delle controparti e la Linea Guida 012 sul *Fraud Management*);
- regole di *corporate governance* adottate dalla Società;
- la politica di *Corporate Giving* del Gruppo; (si veda, come primo riferimento la Linea Guida 014);

- le regole in materia di gestione del patrimonio (si veda, ad esempio, l'Istruzione Operativa IO101PM);
- le procedure relative alla gestione dei rapporti infragruppo;
- le procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche; connesse o successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulla liquidazione delle imposte dirette, etc.;
- le procedure relative alla gestione della finanza e tesoreria;
- Modello di controllo 262¹ e istruzioni operative di attuazione;
- Regolamento del Dirigente Preposto;
- Procedura relativa all'*International Business Development*.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

¹ La società, in conformità a quanto statuito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, intitolata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha adottato un proprio Modello 262, in modo tale da assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione ovvero che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (art. 154-bis, comma 5, TUF).

5. effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori e Partner (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
6. non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
7. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione dei pagamenti infragruppo);
8. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.

E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

E.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio numero 1-2-3-5-6-7-8 (come individuate nel paragrafo E.2), possono essere implementati anche in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto - l’attendibilità commerciale, reputazionale e professionale dei Fornitori e Partner (commerciali/finanziari), previa definizione (i) dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento ovvero qualifica; (ii) delle modalità e regole per l’attribuzione, modifica, sospensione e revoca dell’accreditamento/qualifica anche alla luce di eventuali criticità intervenute nel corso del rapporto contrattuale; e (iii) modalità di aggiornamento dell’accreditamento/qualifica al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti;
- b) verificare che Fornitori e Partner (commerciali e finanziari) non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali “paradisi fiscali” così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che tali controparti non risultino inserite nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo. Qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi o inseriti in taluna di tali liste, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l’espressa autorizzazione dell’Amministratore Delegato; l’OdV dovrà essere tempestivamente informato in relazione alle decisioni assunte;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti da approvarsi sulla base di adeguati livelli autorizzativi;
- d) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (es. rispetto dei prezzi medi di mercato) con obbligo per la linea di business competente di redigere una valutazione motivata circa la suddetta congruità ed i parametri di riferimento utilizzati; verificare che le persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto

necessari allo sviluppo della rete elettrica, anche all'estero non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (ad es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che tali controparti non risultino inserite nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo; qualora tali controparti siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato; l'OdV dovrà essere tempestivamente informato in relazione alle decisioni assunte;

- e) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici – da conservarsi per un periodo di dieci anni - delle verifiche effettuate in relazione ai punti che precedono e delle transazioni intervenute con soggetti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che risultino inseriti nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- f) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto del Paese dal quale viene ricevuto il pagamento (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- g) non accettare né utilizzare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 3.000 per qualunque operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (salvo quanto previsto in merito alla gestione della piccola cassa) e non utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- h) nell'ambito della gestione di transazioni finanziarie, utilizzare esclusivamente operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali, informatici e/o telematici idonei a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- i) non eseguire disposizioni di pagamento (i) in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili; (ii) su conti correnti non indicati nel contratto, nell'ordine ovvero in altra documentazione sottoscritta con la controparte;
- j) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in uscita; tali controlli devono tener conto di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate anche per eventuali operazioni straordinarie. Detti controlli devono, altresì, contemplare verifiche di coerenza e corrispondenza tra la titolarità del rapporto contrattuale (i.e. il soggetto creditore del pagamento) e l'intestazione del conto su cui effettuare la transazione;
- k) ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva della Società;
- l) laddove la Società riceva richiesta in tal senso da parte di Soggetti Obbligati, fornire ad essi per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate onde consentire loro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- m) svolgere verifiche preventive circa l'onorabilità dei soggetti beneficiari di donazioni e destinatari di sponsorizzazioni;
- n) mantenere tracciabilità dei processi autorizzativi di concessione della contribuzione, garantendo la collegialità delle decisioni in merito;
- o) laddove ciò sia possibile, verificare che i fondi versati a titolo di contributo benefico siano stati utilizzati per gli scopi previsti;
- p) informare annualmente l'OdV in merito alle attività di *corporate giving*, liberalità, sponsorizzazioni svolte nel corso del periodo di riferimento;
- q) improntare alla massima integrità, correttezza e trasparenza i rapporti con le società del Gruppo;
- r) garantire che le prestazioni rese da/nei confronti di società del Gruppo siano e rese a condizioni di mercato e regolate per iscritto da appositi contratti;
- s) garantire il costante e puntuale aggiornamento del registro delle operazioni con parti correlate;

- t) garantire che la gestione delle operazioni di M&A nonché di quelle di gestione/acquisizione del patrimonio immobiliare sia sempre effettuata nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- u) assicurare la corretta archiviazione della documentazione relativa alle operazioni ordinarie, straordinarie, immobiliari e di sollecitazione all'investimento, anche allo scopo di assicurare la tracciabilità dei vari passaggi delle stesse.

Relativamente al reato di autoriciclaggio, tenuto conto che le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), vista la rilevanza ed autonoma dignità data da RETE Srl ai reati tributari, si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio numero 5-6 (come individuate nel paragrafo E.2), possono essere implementati anche in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, RETE Srl pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire la commissione di un'evasione fiscale;
 - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- b) nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fa in modo che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore

- a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- c) RETE Srl, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
 - verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta, ovvero, comunque, tra le ritenute dovute e l'effettivo versamento delle stesse.

Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

Infine, RETE Srl, con specifico riferimento all'area di rischio relativa alla gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni, si impegna a verificare – *ex post* – l'effettività della prestazione erogata nell'ambito delle suddette attività.

E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti;
- b) collaborare, se richiesto, alla predisposizione/aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) collaborare, se richiesto, alla predisposizione/aggiornamento della procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

RETE Srl garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo E.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "F"

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI:	3
F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	5
F.2 AREE A RISCHIO	9
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	11
F.4. PRINCIPI COMPORTAMENTALI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI APPALTO	12
F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14

DEFINIZIONI:

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "F" qui di seguito indicate:

Codice Appalti: il D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Datore di Lavoro committente: il soggetto che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, secondo quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e successive modifiche ed integrazioni.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità Produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori: le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per Rete S.r.l.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-

septies del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

SSLav: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di

attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 Euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Rete S.r.l. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Rete S.r.l. potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, tra i reati "**transnazionali**" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza quello del favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

In particolare, la società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole) ma anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Rete S.r.l. è proprietaria di alcune linee elettriche ad alta tensione ed attualmente è caratterizzata da una struttura organizzativa priva di Dipendenti, avendo affidato la gestione amministrativa ed operativa alla Capogruppo e ad altre Società del Gruppo, tramite la stipula di contratti *intercompany* relativi, in particolare, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo e agli ulteriori servizi sulle linee elettriche di proprietà.

Per l'esecuzione delle suddette attività Rete S.r.l. ha autorizzato TERNA e le altre Società ad avvalersi, se del caso, di terzi sub-contrattenti, direttamente scelti da quest'ultimo, fermo restando il rispetto da parte del Gruppo di tutte le procedure vigenti interne allo stesso, di volta in volta applicabili.

A ciò si aggiunga che TERNA, nella sua qualità di Capogruppo, svolge nei confronti di Rete S.r.l. - così come delle altre controllate - servizi di interesse aziendale, tra cui, per ciò che

qui interessa, lo svolgimento di prestazioni di coordinamento, assistenza e consulenza nell'ambito della SSLav.

Alla luce di quanto detto, Rete S.r.l., nonostante la limitata applicabilità delle relative previsioni, al fine di garantire comunque l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* ed in attuazione del Decreto Sicurezza, ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "F".

Il contenuto della suddetta Parte Speciale risulta limitato, per ciò che concerne la previsione dei principi generali e speciali di comportamento, alle sole ipotesi residuali di attività affidate in appalto o subappalto e per le quali Rete S.r.l. assuma la veste di committente, coerentemente con le Aree a Rischio individuate al successivo capitolo F.2.

Resta in ogni caso fermo l'impegno di Rete S.r.l. ad integrare la suddetta Parte Speciale, conformemente alla Parte Speciale "G" adottata dalla Capogruppo, qualora la Società decidesse di modificare la propria struttura organizzativa attraverso l'assunzione di Dipendenti per i quali troverebbero applicazione le ulteriori previsioni di cui al Decreto Sicurezza.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati sopra esplicitati, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata tenendo conto del fatto che, in tale ambito, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Ciò premesso e alla luce di quanto indicato al capitolo F.1 che precede, pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per Rete S.r.l. risultano essere le seguenti:

- A) monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli impianti della rete elettrica;
- B) attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo della rete elettrica (linee e stazioni) e di altre infrastrutture connesse a tali reti, nonché di impianti e apparecchiature funzionali alle predette attività;
- C) approvvigionamento per le attività di cui alle lett. A) e B);
- D) adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08;
- E) esercizio della delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08.

effettuate da personale del Gruppo o da manodopera esterna, anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale – anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte – in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Rete S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i Destinatari, affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Rete S.r.l. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandati.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da Rete S.r.l. contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. organigramma aziendale;
2. linee guida, procedure ed istruzioni operative adottate dal Gruppo ove direttamente applicabili a Rete S.r.l.;
3. Codice etico;
4. ogni altra normativa interna adottata da Rete S.r.l. in relazione al sistema di SSLav o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

F.4. PRINCIPI COMPORTAMENTALI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI APPALTO

Premesso che la gestione amministrativa ed operativa è stata affidata alla Capogruppo in virtù di contratti *intercompany* e che, quindi, il ruolo di Committente e di Datore di Lavoro committente ricadono in toto in capo a TERNA, in ogni caso, nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati, qualora Rete S.r.l. assuma direttamente la veste di Committente o di Datore di Lavoro committente, senza pertanto ricorrere all'attività svolta per la Società da TERNA.

Qualora Rete S.r.l. decida di affidare lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, Rete S.r.l. osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38 (*Requisiti di ordine generale*) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da Rete S.r.l., la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, Rete S.r.l. è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Rete S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Rete S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali contenuti nel capitolo F.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "G"

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
G.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto).....	4
G.2 AREE A RISCHIO	11
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	12
G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	14
G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "G".

G.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 *bis* c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 *ter* c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Risulta, invece, opportuno considerare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., ascrivibile astrattamente a TERNA, ad esempio, a titolo di concorso colposo nel reato di doloso.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo

continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta, infine, a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del

rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Infine, tra i reati "transnazionali" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza quello del Favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

In particolare, la società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma

anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati a monte che, pur non essendo espressamente previsti dal Decreto, potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Viceversa, la Società ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità a due tipologie di reato d'impresa non previste direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano comunque potenzialmente configurabili in relazione a condotte di tipo associativo.

- **I reati tributari**

I reati tributari, previsti dal D.lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205" sono specificati nella Parte Speciale F relativa ai Reati di Riciclaggio ed Autoriciclaggio, cui occorre rinviare interamente. Il compimento di tali reati tributari, peraltro, risulterebbe prodromico:

- *in primis* ai Delitti di criminalità organizzata di cui alla presente Parte Speciale;
- *in secundis* all'autoriciclaggio previsto nella Parte Speciale F, nel caso in cui, successivamente, avvenga l'impiego, la sostituzione e/o il trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tali reati tributari,

- **Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Con la previsione del reato di traffico di influenze illecite si è inteso sanzionare tutte quelle condotte prodromiche alla consumazione del delitto di corruzione propria che si sostanzino nel comportamento di chiunque:

1. sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; ovvero
2. sfruttando le suddette relazioni, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

La norma attribuisce rilevanza anche alla condotta di colui che indebitamente dà o promette danaro o altro vantaggio patrimoniale.

In entrambi i casi è richiesto che l'attività di intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Anche in considerazione del carattere prodromico di tale fattispecie rispetto ai Reati di tipo corruttivo di cui all'art. 25 del Decreto, sebbene tale reato non sia contemplato nell'elenco dei Reati Presupposto, Rete S.R.L., nella convinzione che una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione costituisca presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*, ha deciso di prevedere tale reato all'interno della presente Modello

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, variano tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo

di circa Euro 103.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000) ovvero di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale in merito alla realizzazione, gestione e manutenzione delle linee e delle stazioni elettriche, nonché di altre componenti di impianti, in particolare per ciò che concerne le attività di costruzione di opere civili affidate in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
2. Relativamente ai reati tributari di cui alla Parte Speciale E, compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
3. Attività di intermediazione di terzi (quali, a titolo esemplificativo, consulenti e *partner*) nei confronti di esponenti della PA.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Rete S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di Rete S.r.l. devono porre in essere.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Rete S.r.l. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da Rete S.r.l. contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA ove direttamente applicabili a Rete S.r.l., concernenti ad esempio la qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:

- Regolamento Terna per la qualificazione delle imprese;

- Monitoraggio delle imprese qualificate;
 - Regolamento Terna per gli acquisti;
 - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
3. ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali (della Capogruppo), compresi gli accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nei lavori affidati per la gestione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale e procedure aziendali di relativa attuazione (i.e. Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza ed istruzione operativa volta a definire i necessari flussi informativi);
 4. Modello di controllo 262 unitamente alle procedure amministrative e contabili adottate dalla Capogruppo;
 5. Regolamento del Dirigente Preposto, relativamente ai reati tributari di cui alla Parte Speciale F
 6. Codice etico;
 7. le Linee guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
 8. le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
 9. le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving*.

G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate da Rete S.r.l., dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo G.3.

La Società, anche in relazione alle attività demandate alla Capogruppo in virtù di contratti di servizio, per quanto di competenza, si impegna a:

- A.) fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
- B.) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a:
 - garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
 - le *Vendor list* costituite sulla base delle procedure di qualificazione dei Fornitori che svolgono la propria attività nell'ambito dei comparti qualificati siano sottoposte a costante monitoraggio e ad azioni mirate di controllo, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - e che il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata;
- C.) Con riferimento al comportamento da tenere nei confronti dei Partner, anche esteri, si effettua un richiamo ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale E del presente Modello.
- D.) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a

carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- garantire che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture territoriali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;
- valutare l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nell'aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

E.) Al fine di prevenire i reati tributari si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale F e, in particolare:

- ✓ ai principi procedurali specifici lett. i) - j) - k) di cui alla lettera F.4.1 della Parte Speciale F;
- ✓ ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

F.) Al fine di prevenire il reato di traffico di influenze illecite si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale A e, in particolare:

- ✓ al divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- ✓ agli obblighi a questo correlati di redazione per iscritto degli incarichi con l'indicazione del compenso pattuito.

e dalla Parte Speciale B, in relazione al reato di corruzione tra privati e riguardanti la dazione di omaggi e liberalità nei confronti di terzi.

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Rete S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- collaborare, se richiesto, alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Rete S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo G.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "H"

MARKET ABUSE

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo
4 dicembre 2017

INDICE

DEFINIZIONI	3
H.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)	3
H.1.1 Le informazioni privilegiate	11
H.2 AREE A RISCHIO	15
H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE ..	16
H.3.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette	17
H.3.1.1 Condotte sempre illecite	18
H.3.1.2 Condotte sospette	24
H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	28
H.4.1 Principi procedurali	28
H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	32

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "H".

H.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)

La presente Parte Speciale "H" si riferisce alle fattispecie di reato di abuso di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui agli artt. 8-10-12-14-15 della MAR (di seguito definita) nonché alle relative fattispecie di illecito amministrativo.
- capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF. La presente Parte Speciale tiene conto dell'abrogazione della Direttiva 2003/6/CE a seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**") e con le relative disposizioni di attuazione, oltre che con le disposizioni applicabili del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58 (il "**TUF**") e del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché tenendo conto degli orientamenti emanati in materia dalla *European Securities and Markets Authority* ("**ESMA**") e dalla Consob, e in particolare delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla "*Gestione delle informazioni privilegiate*" (le "**Linee Guida Consob**"), oltre che di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione del mese di luglio 2015).

I REATI

Per quanto attiene alla categoria dei reati presupposto, si rammenta che la Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies del Decreto, vi ha incluso le fattispecie normative di cui al suddetto capo II ed ha previsto, altresì, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro). Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si

applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*sexies* del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

- ***Abuso di informazioni privilegiate (artt. 8 MAR e 184 TUF)***

Ai sensi dell'art. 8 MAR, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

Si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

L'utilizzo di tali raccomandazioni o induzioni costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Tale disciplina si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate:

- a) per il fatto che è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) per il fatto che ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) per il fatto che ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) per il fatto che è coinvolto in attività criminali;
- e) per circostanze diverse da quelle precedenti, ma comunque quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando una persona è una persona giuridica, questa previsione si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

- ***Comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 10 MAR)***

Ai sensi dell'art. 10 MAR, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Tale previsione si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate".

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate" si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

- ***Manipolazione del mercato (artt. 12 MAR e 185 TUF)***

Ai sensi dell'art. 12 MAR, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

- a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
- i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
- a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 della MAR;
- b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

1. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
2. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
3. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii. rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
4. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando

successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

5. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Sulla portata di tale reato per le società non quotate con riferimento al reato di aggio (art. 2637 cod. civ.) e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "B".

GLI ILLECITI

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*.

Le prime sono accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob.

L'Ente con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di chi ha compiuto l'illecito, potrà essere dichiarato responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-*quinquies* TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono

quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata - per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo).¹ Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato al quale è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale o, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

- ***L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)***

La disposizione di cui all'art. 187-*bis* TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insider* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di*

¹ Si ricorda inoltre che l'Ente è obbligato al pagamento, in caso di insolvibilità della persona fisica condannata, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta(ex art. 197 c.p.).

un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insider secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insider primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insider primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli *insider* secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (*"la sanzione prevista al comma 1" dell'art. 187-bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti"*).

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- ***L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)***

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione (compreso INTERNET), diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o *"siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari"*, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano *"concretamente idonee"* ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto,

- di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato previste dall'art. 13 della MAR o ammesse dall'ESMA o dalla Consob nel mercato interessato, ai sensi dell'art. 180, co. 1, lett. c) TUF. A tale proposito, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 la Consob ha ammesso come prassi di mercato quelle inerenti a:

- a) l'attività di sostegno della liquidità del mercato;
- b) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli.

Entrambe le prassi di mercato risultano ammesse a patto che le medesime siano poste in essere secondo le modalità previste dalla delibera, alla quale pertanto si rinvia al fine di poter approfondire le tematiche in oggetto.

H.1.1 Le informazioni privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nell'art. 7 MAR.

Secondo quanto previsto dalla MAR e recepito nelle procedure aziendali è opportuno individuare e fornire le seguenti definizioni connesse con il concetto di informazione privilegiata. Pertanto, si ritiene:

1. "Informazione Privilegiata": l'informazione definita come tale ai sensi della normativa vigente e, in particolare, l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente –

RETE Srl ovvero o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Capogruppo che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari, del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe

come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per RETE Srl alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate.

2. “Tipi di Informazioni Rilevanti”: i tipi di informazioni che RETE Srl ritiene generalmente rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente RETE Srl medesima (o una Società Controllata nei limiti in cui l’informazione rilevi direttamente anche per RETE Srl) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell’esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura potenzialmente privilegiata e/o privilegiata.
3. “Informazioni Potenzialmente Privilegiate” (o “Specifiche Informazioni Rilevanti” secondo la definizione delle Linee Guida Consob): specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di RETE Srl risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un’informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un’informazione come privilegiata ai sensi della normativa vigente.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti, conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob² ha inoltre fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi, in parte riportati nel successivo capitolo H.4.1.

Con riguardo alla nozione di Informazioni Privilegiate ed alla potenziale idoneità di taluni comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, è opportuno ricordare come RETE Srl adotti procedure ed istruzioni operative tra le quali anche un "Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato" (il "Regolamento").

Sulla base di quanto contenuto nel suddetto Regolamento, i Destinatari del Modello hanno a disposizione uno strumento operativo per poter valutare se i propri comportamenti possano integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e conseguentemente prevenire condotte che potenzialmente potrebbero essere fonte di responsabilità amministrativa per RETE Srl.

² Linee Guida Consob n.1/2017 dell'ottobre 2017 e relative alla "Gestione delle informazioni privilegiate".

H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori della Capogruppo, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione di Informazioni Privilegiate relative alla Capogruppo (direttamente o indirettamente) e/o ad Operatori del Settore Elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A;
3. diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di indicazioni in merito a strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di RETE Srl al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti ivi previsti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per RETE Srl considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette" (per il compimento di queste ultime è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione);
- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare la normativa vigente comunitaria e nazionale nonché tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, tra cui:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;

- la Procedura sull'internal dealing;
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da RETE per la tenuta del "Registro delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate";
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da RETE relative agli orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

H.3.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, astrattamente ipotizzabili in RETE, da considerarsi:

- a) Condotte sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato (H.3.1.1),

oppure
- b) Condotte sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato (H.3.1.2).

Nell'ipotesi *sub* (B) le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Gli esempi di comportamento di seguito indicati si basano in prevalenza sulle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

H.3.1.1 Condotte sempre illecite

- *Insider trading*

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di condotte integranti la fattispecie di *insider trading* che potrebbero ipoteticamente verificarsi in RETE, fermo restando che per l'individuazione specifica delle condotte vietate si rinvia alla MAR. Dette condotte sono da considerarsi sempre vietate.

1. la negoziazione diretta o indiretta - posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (ottenute dagli Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo) - di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a RETE. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione. Tali ultime attività potranno comunque essere compiute nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
2. la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a RETE.
3. la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), ad

effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a RETE.

- *Manipolazione del mercato*

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi¹ di condotte integranti la fattispecie di manipolazione del mercato che potrebbero ipoteticamente verificarsi in RETE, fermo restando che per l'inividuazione specifica delle condotte vietate si rinvia alla MAR ed a quanto precedentemente indicato nel paragrafo H.1. Dette condotte sono da considerarsi sempre vietate.

- a) acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;
 - ii) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
- b) effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario — prassi

¹ Reg. delegato UE 2016/522

generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

- i) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;
 - ii) operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;
- c) trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;
- d) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;
- e) aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa

prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

- i) ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;
 - ii) operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;
- f) aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape»;
- g) effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;
- h) un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»);
- i) assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;

- j) assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;
- k) inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;
- l) inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine);
- m) acquistare o vendere uno strumento finanziario deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book) centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;

- ii) esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;
 - iii) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
- n) inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;
- o) inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing the bid»;
- p) diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;
- q) aprire una posizione in uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento — prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»).

H.3.1.2 Condotte sospette

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di condotte suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi in RETE. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

1. Partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare una ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali sia già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere privilegiato sia evidente;
2. Inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
3. Inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
4. Compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
5. Inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni

prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;

6. Conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
7. Compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
8. Compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
9. Compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
10. Compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
11. Compimento di operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
12. Compimento di operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (con riferimento ad esempio ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi);
13. Modificazione del *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere

conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo dell'operazione stessa;

14. Cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
15. Compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
16. Compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
17. Compimento di operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini;
18. Ipotesi in cui un soggetto apra un conto e conferisca subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, operando su mercati all'ingrosso, conferisca ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il soggetto insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;
19. Ipotesi in cui l'operazione o la strategia di investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
 - il soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
 - il soggetto, che in passato ha investito solo in fondi comuni, richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;

- il soggetto, che in passato ha investito solo in *blue chip*, sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
 - il soggetto, che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*), effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
20. Ipotesi in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
21. Ipotesi in cui si verifichi una operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager di un soggetto prima dell'annuncio di un importante evento societario;

H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

H.4.1 Principi procedurali

Coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di *corporate governance*, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*internal dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni.

1. Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti

Al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate previsti dalla normativa vigente, RETE, tenendo conto anche delle specificità dell'attività che svolge, individua e monitora i Tipi di Informazioni Rilevanti.

2. Il trattamento delle Informazioni Privilegiate

Il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:

- compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate (i "Responsabili");
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;

- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

3. Obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna

RETE comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente RETE, garantendo che esse siano rese pubbliche secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in modo da consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ed evitando di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

In deroga a quanto precede, RETE può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di RETE;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) RETE sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Si ritiene opportuno segnalare infine alcune norme che prevedono a carico degli emittenti ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob:

Comunicazioni al pubblico

- a) Informazione su operazioni straordinarie (Capo II, Sezione IV, articoli 70 e seguenti del Regolamento Emittenti);

- b) Informazione Periodica (Capo II, Sezione V, articoli 77 e seguenti del Regolamento Emittenti);
- c) Altre informazioni (Capo II, Sezione VI, articoli 84 e seguenti del Regolamento Emittenti).

Comunicazioni alla Consob

- a) Informazione su operazioni straordinarie (Capo II, Sezione IV, articoli 70 e seguenti del Regolamento Emittenti);
- b) Informazione Periodica (Capo II, Sezione V, articoli 77, 81 e 82 del Regolamento Emittenti);
- c) Altre informazioni (Capo II, Sezione VI, articoli 85bis del Regolamento Emittenti; Titolo III, Capo I, Sezione I, articolo 117 e seguenti del Regolamento Emittenti).

4. Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti"

La gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:

- l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
- l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
- la tipologia delle operazioni interessate;
- la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
- la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
- il flusso delle comunicazioni;
- l'ambito delle operazioni esenti;
- le modalità di diffusione delle informazioni;
- lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

5. Controlli sull'andamento dei titoli azionari

Vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari volti a

segnalare eventuali punti di rischio (es. quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

6. Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione

Le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.

7. Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette

In ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:

- si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente;
- ne sia data comunque informativa all'OdV.

8. Formazione

RETE predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere.

9. Derogabilità alle procedure in caso di urgenza

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui ai paragrafi H.3.1 e H.4, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di abuso di mercato sono i seguenti:


- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale;
- c) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di abuso di informazioni privilegiate;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- d) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

RETE garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i Referenti 231 ed i responsabili delle strutture competenti,

ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo H.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "I"

REATI AMBIENTALI

Approvazione AD Evaristo di Bartolomeo 4 dicembre 2017
--

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto).....	5
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	24
I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	25
I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "I" qui di seguito indicate:

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per

un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti (nuovo produttore).

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”* ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod.pen.);
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);

9. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Successivamente con legge 22/05/2015, n.68, articolo 8, sono stati inseriti nell'art. 25-undicies del Decreto 231, quali reati presupposti della responsabilità amministrativa dell'Ente, anche gli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, art.452-sexies, art.452-octies del codice penale.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui ai punti 3, 10, 11, 12 e 13.

Si provvede in ogni caso a fornire qui di seguito una breve descrizione di tutte le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* previste da:

A) CODICE PENALE

A.1) Inquinamento ambientale¹ (art. 452-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista un'ipotesi aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.2) Disastro ambientale² (art. 452-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen., abusivamente cagiona un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da:

- a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

¹ I termini utilizzati dal legislatore "compromissione o deterioramento", "di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo" potranno più compiutamente essere precisati allorché interverranno le pronunce dell'Autorità giudiziaria.

² L'avverbio abusivamente si presta ad una duplice interpretazione e cioè come violazione dei principi generali vigenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, prescindendo da qualsiasi atto autorizzativo amministrativo connesso alle attività che hanno originato il disastro ambientale ovvero inteso come direttamente collegato ad un atto amministrativo che ha autorizzato la specifica attività svolta ed alla base del disastro. Ove si acceda alla seconda interpretazione possono delinearsi varie ipotesi e cioè: mancanza di qualsiasi autorizzazione, attività svolte in violazione dell'autorizzazione, illegittimità dell'autorizzazione. Anche per tale reato occorrerà attendere le decisioni della magistratura, in ordine all'interpretazione, da dare ai termini "equilibrio dell'ecosistema", "eliminazione onerosa", "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi", "numero delle persone offese o esposte al pericolo", anche alla luce del principio di tassatività della legge penale.

- b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È prevista un'ipotesi aggravata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)

L'articolo 452-quinquies prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui:

- taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa;
- dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste ipotesi aggravate se dal fatto deriva:

- 1) il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo;
- 2) il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- 3) pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)

La norma prevede un aggravamento delle pene quando:

- a) l'associazione di cui all'art. 416 del cod. pen. (Associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del cod. pen.:
- b) l'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis dello stesso codice ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- c) dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

A.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

L'art. 727-bis cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod. pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs.

121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.7) Distruzione o deterioramento di habitat³ all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-*bis* cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod. pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi

³ In generale oggi il termine *habitat* è inteso nell'accezione di "condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale".

della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

B.1) Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. Prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"*;
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento

amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo il quarto comma e precisando che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304,

comma 2, Cod. Amb.

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate

- ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
 - (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
 - (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei

rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

***B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. -
Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i
limiti consentiti***

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in

violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Fattispecie di cui all'art 256-bis D.Lgs. 152/2006**

Il Legislatore nell'introdurre il nuovo art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006 "*Combustione illecita di rifiuti*", pur non prevedendo un allargamento del catalogo dei reati presupposto ha, tuttavia, operato un esplicito richiamo al regime sanzionatorio del D.Lgs. 231/01. Tale ipotesi di reato si realizza nell'ipotesi in cui un

soggetto appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

Il collegamento con la normativa ex D.Lgs. 231/01 è reso esplicito al secondo comma dell'art. 256-*bis* D.Lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che se il reato viene commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 150 quote ad un massimo di 1.000 quote.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-secies, 452-octies e soltanto per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D.lgs. 202/2007).

Rete, proprietaria di alcune linee tecniche ad alta tensione, attualmente è caratterizzata da una struttura organizzativa priva di Dipendenti, avendo affidato la gestione operativa alla Capogruppo TERNA e ad altre Società del Gruppo, tramite la stipula di contratti *intercompany* relativi, in particolare, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo e agli ulteriori servizi tecnici sulle linee elettriche di proprietà.

Per l'esecuzione delle suddette attività Rete ha autorizzato TERNA e le altre Società ad avvalersi, se del caso, di terzi sub-contrattanti, direttamente scelti da quest'ultima, fermo restando il rispetto da parte di TERNA e delle altre Società di tutte le procedure vigenti interne alle stesse, di volta in volta applicabili.

A ciò si aggiunga che TERNA, nella sua qualità di Capogruppo, svolge nei confronti di Rete – così come delle altre controllate - servizi di interesse aziendale, tra cui, per ciò che qui interessa, lo svolgimento di prestazioni di coordinamento, assistenza e consulenza in materia ambientale.

Alla luce di quanto detto, Rete, nonostante la limitata applicabilità delle relative previsioni, al fine di garantire comunque l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*undecies*, ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "I".

Il contenuto della suddetta Parte Speciale risulta limitato, per ciò che concerne la previsione dei principi generali e speciali di comportamento, alle sole ipotesi residuali in cui sia comunque ravvisabile una responsabilità in capo alla Società in relazione alle attività dalle medesime affidate in appalto o subappalto, coerentemente con le Aree a Rischio individuate al successivo Capitolo I.2.

Resta in ogni caso fermo l'impegno di Rete ad integrare la suddetta Parte Speciale, conformemente alla Parte Speciale "L" adottata dalla Capogruppo, qualora la Società decidesse di modificare la propria struttura organizzativa attraverso l'assunzione di Dipendenti e l'effettuazione in proprio di una o più delle attività che attualmente costituiscono oggetto di contratti *intercompany* e sempre che abbiano ad oggetto tematiche rilevanti per l'ambiente.

I.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere le seguenti:

1. attività di costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche e stazioni e di altre infrastrutture connesse a tali reti in relazione ai possibili impatti sulla biodiversità

sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna;

2. monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione dei cantieri e degli impianti;
3. gestione dei rifiuti;
4. approvvigionamento per le attività di cui ai punti precedenti;
5. esecuzione di verifiche in materia ambientale.

effettuate con personale di TERNA o con presenza di manodopera esterna legata a Rete da contratti di appalto e subappalto, anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Rete al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Rete – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alle rispettive attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società, nonché le eventuali procedure previste da Rete contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti.

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in relazione al sistema di gestione ambientale o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo ove direttamente applicabili a Rete;
3. procedure o istruzioni operative eventualmente adottate da Rete in tema di tutela ambientale;
4. Codice etico;
5. Ogni altra normativa interna adottata da Rete in relazione alla tutela dell'ambiente o che comunque, anche indirettamente, possa aver riflessi sul medesimo.

I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *undecies*, TERNA ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "i".

Si indicano pertanto qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali fermo restando che tali principi, in virtù della struttura organizzativa adottata da Rete, così come indicato al Capitolo I.1, troveranno diretta applicazione solo nei limiti di quanto non sia stato affidato (o non possa essere affidato *ex lege*) alla Capogruppo o ad altre Società del Gruppo.

In relazione alle attività di costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche e stazioni in relazione ai possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'eco sistema, sulla flora e sulla fauna, la Società garantisce che:

- A) nel processo concernente la progettazione particolare attenzione sia rivolta a: i) previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l'impatto che avrà il cantiere sull'ambiente circostante, in relazione al sistema aria-acqua-suolo; ii) effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui sorgerà il cantiere stesso e che diano informazioni inerenti l'eventuale presenza di habitat protetti; iii) prescrizioni formulate dall'autorità che abbia concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere;
- B) venga predisposta una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- C) vengano ricercate soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sempre nel rispetto degli altri interessi generali che Rete è chiamata a garantire (es. sicurezza e continuità del servizio elettrico, mantenimento in efficienza del sistema elettrico, suo adeguamento alle necessità produttive e di consumo del Paese, parità di accesso alla rete per gli operatori del settore);

- D) in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, siano adottati i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri impianti (es. utilizzo di dissuasori);
- E) venga riservata piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni, rendendosi disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
- F) siano messi a punto sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante i propri impianti;

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società garantisce che:

- A) i Rifiuti siano gestiti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti e nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- B) la classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali avvenga in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti;
- C) le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti vengano affidate esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare si assicura che:
 - gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
 - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse oltreché la tipologia e la targa del mezzo; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR;
- D) ogni Unità Produttiva di Rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, senza che vengano poste in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei Rifiuti).
- E) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale venga compilato regolarmente;
- F) siano istituiti presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei Rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti;
- G) la corretta Gestione dei Rifiuti venga vigilata costantemente segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

Infine, con particolare riferimento all'esecuzione di verifiche nei cantieri in materia ambientale, il Responsabile di cantiere o altro soggetto all'uopo preposto, riferisce al proprio Responsabile ogni violazione rilevata in materia, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti che, eventualmente, si renderanno necessari.

I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti;
- anche avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurre una periodica attività di analisi sull'efficacia della presente Parte Speciale, proponendo ai soggetti competenti di Rete e, se del caso, di TERNA eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da TERNA tra le funzioni preposte alla tutela ambientale con riferimento alle attività poste in essere per la Società;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Rete garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle Direzioni competenti, I Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo I.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



T E R N A G R O U P

**REGOLAMENTO DI COMPLIANCE PER LA
PREVENZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI
AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO PREVISTI
DAL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

INDICE

1. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO	pag. 3
2. SCOPO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
3. OPERAZIONI SOSPETTE	pag. 5
3.1 Comportamenti sospetti- <i>Insider trading</i> o manipolazione del mercato	pag. 5
3.2 Comportamenti sospetti - <i>Insider trading</i>	pag. 6
3.3 Comportamenti sospetti – Manipolazione di mercato	pag. 6
4. LA NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	pag. 13
4.1 Esempi di informazioni privilegiate	pag. 18
4.2 <i>Case Study</i>	pag. 23

1 - DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di *Compliance* (di seguito, il "Regolamento") si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni così come definiti nella Parte Generale del Modello (di seguito, i "Destinatari").

I termini definiti utilizzati nel presente Regolamento sono impiegati nel significato ad essi attribuito nel Modello, salvo sia diversamente indicato.

2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento costituisce specificazione ed integrazione di quanto già illustrato, in termini di principi generali di comportamento e di attuazione, nella Parte Speciale "H" del Modello.

Esso si pone l'obiettivo di fornire ai Destinatari più esposti al rischio di commissione di un reato/illecito amministrativo di abuso di mercato (es. Comunicazione Esterna e Sostenibilità, Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Affairs, Strategia e Sviluppo, etc..) un utile strumento operativo affinché ciascuno di essi possa valutare l'attitudine del proprio comportamento ad integrare le predette fattispecie, e, conseguentemente, prevenire condotte potenzialmente rilevanti sul piano della responsabilità amministrativa del Gruppo.

In primo luogo, verrà fornito un'esemplificazione, non esaustiva, di condotte e/o operazioni, astrattamente ipotizzabili all'interno del Gruppo, da considerarsi come **comportamenti sospetti**, in quanto idonei ad integrare gli elementi costitutivi tanto dei reati quanto degli illeciti in questione.

In secondo luogo, in considerazione della rilevanza che all'interno della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo assume la gestione dell'informativa pubblica e delle informazioni privilegiate, verranno indicati i tratti essenziali che qualificano un'informazione come "Informazione Privilegiata" (di seguito, al plurale, le "Informazioni Privilegiate").

Attraverso l'analisi di tali requisiti, seguita da un elenco schematico del possibile oggetto dell'informazione, verranno pertanto forniti ai Destinatari dei criteri valutativi in base ai quali orientare la propria condotta.

A conferma del taglio "pratico" del Regolamento, tale breve disamina sarà accompagnata da più *case study* che consentiranno ai Destinatari di applicare i criteri interpretativi anzidetti nella risoluzione di alcune semplici ipotesi di utilizzo di Informazioni Privilegiate.

3 - OPERAZIONI SOSPETTE

L'esemplificazione di seguito proposta si basa principalmente sul Reg. delegato UE 2016/522.

Si precisa che le differenze tra reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, infatti, secondo quanto già evidenziato nel Modello, non incidono sugli elementi strutturali delle condotte sospette.

Tra i comportamenti elencati nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, alcuni di essi non rientrano propriamente nelle aree di attività del Gruppo ovvero, pur rientrando nelle aree di attività del Gruppo, non fanno parte delle Aree a Rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Sono invece state escluse da tale elenco quelle strategie manipolative riconducibili a categorie di soggetti differenti dai Destinatari, per funzioni ed attività svolte, e riconducibili, ad esempio, a dipendenti di società di gestione del risparmio o intermediari finanziari.

3.1- Comportamenti sospetti - *Insider trading* o manipolazione del mercato

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti che costituiscono possibili segnali di *insider trading* e di manipolazione del mercato:

- 1) partecipazione a gruppi di discussione o *chatroom* su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare una ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;

2) un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla Società o a soggetti che hanno degli interessi su di essa, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto).

3.2 - Comportamenti sospetti - *Insider trading*

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti che costituiscono possibili segnali di *insider trading*:

1) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della Società prima dell'annuncio di un importante evento societario;

2) un'inusuale operatività sulle azioni della Società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni del controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni.

3.3 - Comportamenti sospetti - Manipolazione di mercato

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti che costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato:

1) acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

- i)* insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;
 - ii)* operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
- 2) effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i)* operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;
 - ii)* operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;
- 3) trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;
- 4) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di

negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;

- 5) aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;
 - ii) operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;
- 6) aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape»;
- 7) effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dal

seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;

- 8) un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»);
- 9) assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;
- 10) assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;
- 11) inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;
- 12) inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini

cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine);

13) acquistare o vendere uno strumento finanziario deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i) inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book) centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;

ii) esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;

iii) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/ diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;

14) inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere

l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;

- 15) inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing the bid»;
- 16) diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;
- 17) aprire una posizione in uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento — prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»).

Alla luce del suddetto elenco, i Destinatari, qualora individuino tali comportamenti od eventi connessi a strumenti finanziari emessi dalla Società o ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società o strumenti finanziari emessi dalla stessa, sono tenuti a trasmettere all'OdV una segnalazione per ricevere indicazioni in merito. In ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua e nei limiti consentiti dalla legge, eventuali deroghe a quanto sopra stabilito, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure interne. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Le segnalazioni potranno essere anche indirizzate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica OdV_Rete@terna.it oppure tramite posta all'indirizzo **Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o RETE S.r.l. viale Egidio Galbani, 70 00156 Roma.**

4. LA NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**").

Secondo quanto previsto dalla MAR e recepito nelle procedure aziendali è opportuno individuare e fornire le seguenti definizioni connesse con il concetto di informazione privilegiata. Pertanto, si ritiene:

1. "Informazione Privilegiata": l'informazione definita come tale ai sensi della normativa vigente e, in particolare, l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – RETE ovvero o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Capogruppo che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari, del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura

circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per RETE alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate.

2. "Tipi di Informazioni Rilevanti": i tipi di informazioni che RETE ritiene generalmente rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente RETE medesima (o una Società Controllata nei limiti in cui

l'informazione rilevi direttamente anche per RETE Srl) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura potenzialmente privilegiata e/o privilegiata.

3. "Informazioni Potenzialmente Privilegiate" (o "Specifiche Informazioni Rilevanti" secondo la definizione delle Linee Guida Consob): specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di RETE risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un'informazione come privilegiata ai sensi della normativa vigente.

Sulla base di tale definizione, pertanto, gli elementi costitutivi che qualificano come privilegiata un'informazione societaria sono i seguenti:

a) Il carattere preciso

L'informazione si ritiene di carattere preciso se è relativa a:

- un complesso di circostanze esistenti;
- un evento verificatosi;
- un complesso di circostanze o un evento che si possa prevedere si verificheranno.

A tal riguardo va precisato che è da ritenersi sufficientemente precisa l'informazione che permetta di trarre conclusioni sui possibili effetti che quel complesso di circostanze o quell'evento potrebbero avere sui prezzi degli strumenti finanziari.

Il riferimento a fenomeni obiettivamente accertabili, o comunque ragionevolmente prevedibili, esclude pertanto la rilevanza di tutte quelle notizie generiche e troppo vaghe, non suffragate da dati oggettivi e quindi non riscontrabili in modo accurato.

Per queste ragioni non appaiono rilevanti le cd. *soft information* e *forward looking information*, ossia l'insieme delle previsioni e stime generali di mere speculazioni e di generiche opinioni.

In base a quanto detto, appare chiaro come il requisito della precisione vale ad escludere dal novero delle Informazioni Privilegiate anche i cd. *rumors*, ossia le voci di mercato prive di riscontri oggettivi.

b) Il fatto di non essere stata ancora resa pubblica

Il requisito della pubblicità ai fini dell'individuazione della natura privilegiata o meno di un'informazione societaria può intendersi pienamente soddisfatto anche da una diffusione diversa rispetto a quella prescritta dall'art. 114 del TUF: è sufficiente infatti l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di diffusione, purchè non sia ristretto ad una cerchia limitata di operatori, come accade ad esempio in occasione della comunicazione di notizie durante gli incontri con agenzie di *rating*, intermediari ed investitori istituzionali, rispetto alla quale non può parlarsi di vera e propria pubblicità.

Sembra in ogni caso indispensabile una valutazione caso per caso, per tenere in considerazione le modalità concrete con cui le informazioni siano state fatte circolare.

c) Il riguardare, direttamente o indirettamente¹, uno o più strumenti finanziari, ovvero uno o più emittenti di tali strumenti finanziari

Le informazioni possono concernere eventi politici, ambientali, economici, sociali che possano influenzare l'attività o la struttura dell'emittente oppure il settore di mercato in cui esso opera.

¹ Solo ai fini dell'applicabilità degli artt. 184 e 187-*bis* del TUF.

In primo luogo, rientrano in questa nozione le cd. *corporate information*, cioè le notizie generate all'interno dell'emittente e attinenti alla sua organizzazione interna, situazione patrimoniale, reddituale, ed alle sue prospettive di sviluppo (es. importanti accordi con altre imprese, contratti o acquisizioni, cambiamento nelle prospettive reddituali).

In secondo luogo, vi rientrano le cd. *market information*, ovvero tutte quelle notizie che, pur non riguardando direttamente un organismo societario, bensì il mercato in cui lo stesso svolge la propria tipica attività, finiscono con il riflettersi ugualmente sull'organismo stesso o sugli strumenti finanziari che questo ha emesso.

d) L'attitudine, se resa pubblica, ad influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari

Tale potenzialità alternativa rileva indifferentemente dal segno del risultato, positivo o negativo, cagionato ovvero cagionabile, trattandosi di un'idoneità che rileva anche se solo potenziale.

L'elemento essenziale, secondo il comma 4 dell'art. 181 TUF, è che si tratti di un'influenza sensibile, e quindi talmente significativa da indurre un "investitore ragionevole" ad utilizzare tale informazione come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Per una sintetica analisi del possibile contenuto dell'informazione, in connessione con la sua attitudine ad influire sul prezzo di mercato degli strumenti finanziari dell'emittente, si rinvia alla tabella qui di seguito riportata.

4.1 Esempi di informazioni privilegiate²

CORPORATE INFORMATION

Informazioni relative a cambi di controllo e patti parasociali	- modifiche negli assetti di controllo in virtù della stipulazione di nuovi patti di sindacato, di voto, etc.
Informazioni relative al management ed agli organi sociali	- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci; - cambiamenti nel personale strategico della società (es. Direttore Generale, CAO, etc.).
Informazioni sulla struttura societaria e finanziaria	- operazioni che coinvolgono il capitale (es. aumento attraverso la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, riduzioni per perdite; emissione di strumenti di debito o di warrant per l'acquisto o sottoscrizione di azioni; - operazioni modificative della struttura societaria (es. fusioni/scissioni; <i>spin-off</i>); - operazioni sulle azioni proprie (es. programmi di riacquisto, programmi di <i>stock option</i>); - ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali che influiscano sulla posizione patrimoniale, economica o finanziaria dell'emittente; - transazioni su altri strumenti finanziari quotati; - acquisto o vendita di partecipazioni azionarie o di

² Fonti consultate: Regolamento Emittenti; Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006; linee guida del CESR 06-562b pubblicate nel luglio 2007 (“*Market Abuse Directive Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market*”).

	<p>altri <i>asset</i> significativi o rami di attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi di valore significativo (es. contratti di appalto, contratti di fornitura, <i>joint venture</i>, etc.); - offerte di acquisto da parte di terzi.
Informazioni sui parametri di negoziazione	<ul style="list-style-type: none"> - modifiche nei diritti degli strumenti finanziari quotati; - inclusione/esclusione da indici di mercato; - informazioni sui dividendi (es. data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica di pagamento); - possibile presentazione di domanda di ammissione alla negoziazione in un nuovo mercato.
Informazioni sulla continuità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - avvio di procedure concorsuali o emanazione di richieste di avvio di procedure concorsuali; - scioglimento o verificarsi di una causa di scioglimento; - revoca o cancellazione di linee di credito da parte di una o più banche.
Informazioni su controversie legali	<ul style="list-style-type: none"> - procedimenti penali ex D.Lgs. 231/01; - cause di lavoro significative (ad es. licenziamento collettivo); - responsabilità da prodotto o significativi casi di danno ambientale.
Informazioni di carattere economico-contabile	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione di offerte di acquisto di importanti <i>asset</i>; - variazioni significative nella valutazione degli attivi di

	<p>bilancio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche sugli utili o le perdite attese; - diminuzione del valore di brevetti o diritti o beni immateriali dovuti a innovazioni di mercato; - distruzione di merci non assicurate per un valore significativo; - approvazione di dati contabili di periodo e diffusione di dati contabili preconsuntivi; - diffusione di dati provvisionali o di obiettivi quantitativi; - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione o altre circostanze significative attinenti al processo di revisione (es. giudizio con rilievi, giudizio negativo ovvero dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio); - insolvenza dei debitori rilevanti; - aumento o diminuzione nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio; - operazioni con parti correlate di cui all'art. 71-bis del Regolamento Emittenti.
Informazioni su imminenti provvedimenti legislativi o amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> - interventi normativi che riguardano alcuni aspetti dell'attività dell'emittente; - nuova regolamentazione che incida su una certa tipologia di strumenti finanziari.
Informazioni sullo sviluppo del business	<ul style="list-style-type: none"> - ingresso o ritiro da un settore di business; - variazioni significative nell'organizzazione del business; - modifiche significative nella politica di investimento

	dell'emittente; - <i>performance</i> operative di <i>business</i> ; - nuove licenze, brevetti, marchi registrati; - creazione di processi o prodotti innovativi.
--	---

MARKET INFORMATION

- Dati e statistiche pubblicate da istituzioni di statistica (es. dati sull'inflazione e altre statistiche);
- Pubblicazione di <i>report</i> di agenzie di <i>rating</i> ;
- Pubblicazione di ricerche, raccomandazioni o suggerimenti concernenti il valore di strumenti finanziari quotati;
- Decisioni della Banca Centrale relative ai tassi di interesse;
- Decisioni del Governo in materia di tassazione, politica industriale, gestione del debito, etc.;
- Decisioni relative a variazioni nelle regole di funzionamento degli indici di mercato, specialmente per quanto riguarda la loro composizione;
- Decisioni concernenti regole di <i>governance</i> dei mercati regolamentati e non;
- Decisioni delle autorità garanti della concorrenza e del mercato concernenti le società quotate e provvedimenti delle Autorità di settore (ad es. provvedimenti tariffari);
- Provvedimenti autoritativi rilevanti di organi di governo, regionali o locali o di altri organismi pubblici;
- Modifiche relative alle modalità di negoziazione (es. informazioni relative alla negoziazione di strumenti finanziari di una emittente in altro segmento di mercato; cambiamenti da vendite continue a vendite all'asta);
- Cambiamento degli operatori del mercato o delle condizioni di mercato.

In relazione agli esempi appena indicati, appare comunque chiaro che, al di là di ogni possibile inquadramento in categorie, l'apprezzamento in merito alla rilevanza di ogni singolo evento andrà effettuato **caso per caso**, avendo riguardo ad ogni possibile elemento che in combinazione con altri particolari possa condurre, attraverso un ragionamento logico-induttivo, a valutare la rilevanza di un'informazione societaria.

Così, ad esempio, in relazione alla notizia di dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione, dovranno essere adeguatamente considerate, da un lato, le ragioni delle sue dimissioni, dall'altro, anche l'importanza del ruolo da lui ricoperto, ad esempio in ragione delle deleghe di cui è titolare e delle sue competenze specifiche.

Allo stesso modo, le operazioni di finanza straordinaria rileveranno a seconda delle maggiori o minori dimensioni quantitative delle stesse.

Alla luce di tale breve trattazione, al fine di agevolare i Destinatari nella valutazione delle circostanze idonee a rendere privilegiata un'informazione societaria e della loro possibile idoneità, in caso di divulgazione, a costituire presupposto oggettivo per il reato e l'illecito amministrativo di *insider trading* di cui agli artt. 184 e 187-*bis* del TUF, verranno indicate una serie di ipotesi, tutte risolvibili sulla base degli strumenti interpretativi forniti in tale Regolamento, ma che costituiscono dei meri esempi fermo restando che la valutazione andrà effettuata caso per caso secondo le vigenti procedure aziendali.

4.2 CASE STUDY

CASO N. 1

L'Amministratore Delegato della Società rivela in anteprima ad un amico che, in occasione della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, verranno discusse manovre certamente destinate ad incidere sensibilmente sul futuro della Società stessa, concernenti tra l'altro l'investimento nell'acquisto di nuovi rilevanti *asset*.

E' da ritenersi privilegiata tale tipo di informazione?

Risposta

Si: si tratta infatti di un'informazione non ancora resa pubblica, precisa, in quanto relativa ad un evento che si può ragionevolmente prevedere che si verificherà, e potenzialmente idonea ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari della Società.

CASO N. 2

Un revisore contabile della Società esprime ad un amico, in via confidenziale, alcune perplessità circa le modalità con cui è stato redatto il bilancio societario, lasciando intendere che la società di revisione addiverrà probabilmente alla redazione di un giudizio negativo sul bilancio stesso.

L'informazione rivelata all'amico è da intendersi privilegiata?

Risposta

Si, trattandosi di un'informazione dal carattere preciso (in virtù della provenienza della stessa da un soggetto direttamente coinvolto nell'attività di revisione del bilancio e del riferimento ad un evento ragionevolmente prevedibile), non ancora resa pubblica (trattandosi di un bilancio per il quale sono ancora in atto tutte le attività propedeutiche alla sua certificazione) ed in grado di incidere sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

CASO N. 3

L'Amministratore Delegato della Società comunica ad un amico di aver accertato, a seguito di verifiche effettuate presso la Procura competente, di essere stato appena iscritto nel registro

degli indagati, insieme alla Società, per il reato di false comunicazioni sociali ed ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tale notizia può considerarsi privilegiata?

E se sì, qualora l'Amministratore Delegato la comunichi al proprio avvocato di fiducia, può configurarsi la fattispecie di *insider trading*?

Risposta

A meno che la notizia non sia stata immediatamente resa pubblica, essa potrebbe validamente rientrare nella nozione di cui all'art. 181 TUF, essendo pienamente circostanziata e capace di generare grosse incertezze sull'andamento del titolo nel mercato mobiliare.

Quanto alla sua comunicazione ad un avvocato, è chiaro che tale divulgazione risulta legittima ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 184 TUF (e dell'art. 187-*bis* TUF con riguardo all'illecito amministrativo), in quanto rivelata ad un soggetto nell'ambito dell'esercizio della sua attività lavorativa.

CASO N. 4

Il responsabile dell'Area Risorse Umane e Organizzazione della Società confida ad un familiare che in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione verrà deliberata l'attribuzione in *outsourcing* dell'attività di *recruiting* dei nuovi dipendenti.

Tale informazione è privilegiata?

Risposta

No, poiché nonostante l'informazione rivesta il carattere della precisione, e nonostante si tratti di "informazione non ancora resa pubblica", non costituisce una notizia connotata dalla cd. *price sensitivity*.

CASO N. 5

Il responsabile *Audit* della Società, nell'ambito della propria attività lavorativa, viene informato dal responsabile dell'Area Finanza e Controllo di variazioni significative nella valutazione degli attivi di bilancio.

In occasione di un convegno sul miglioramento della rete e del servizio energetico, comunica tale notizia ad un' amica, collega dell'Area Operativa.

L'informazione da lui diffusa è da ritenersi privilegiata, e dunque la sua comunicazione vale ad integrare gli estremi del reato di *insider trading*?

Risposta

Si: oltre a trattarsi di un'informazione precisa e non ancora resa pubblica, anche in questo caso si tratta di un'informazione concretamente idonea ad incidere sul mercato. Quanto alla configurabilità della fattispecie di *insider trading*, a nulla vale il rilievo secondo cui la comunicazione è avvenuta tra colleghi. Ed infatti, trattandosi di una notizia relativa alle poste di bilancio comunicata ad un responsabile dell'Area Operativa, sarà facile affermare che la comunicazione è avvenuta al di fuori del normale esercizio della propria funzione, non potendo dunque rientrare nell'esenzione di cui al comma 1 lett. b) degli artt. 184 e 187- *bis* del TUF: tali disposizioni, infatti, escludono la configurabilità del reato/illecito amministrativo di *insider trading* quando la comunicazione sia avvenuta nel "*normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*"³

CASO N. 6

Il responsabile dell'Area *Investor Relations*, a conoscenza dell'assai probabile conclusione di una rilevante operazione di acquisizione da parte della Società, per l'identità della società target e per il valore complessivo dell'operazione, acquista un considerevole quantitativo di azioni della Società. Quando tutto ormai lasciava pensare ad un esito positivo della predetta operazione, la stessa invece non viene conclusa.

E' da ritenersi privilegiata l'informazione da lui utilizzata? E se sì, il suo comportamento potrebbe rilevare in tema di *insider trading*?

³ Con riguardo all'interpretazione di tale esenzione, appare opportuno richiamare il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 2005, causa C- 384/02: pur affermando che l'individuazione dei casi che rientrano "nel normale ambito dell'esercizio di un lavoro, di una professione o di funzioni"- di cui all'art. 3 lett. a) della Direttiva n .89/592/CEE (interamente recepito dalla Direttiva 2003/6/CE attualmente in vigore)- dipende in larga misura dalle norme nazionali che disciplinano la questione, la Corte subordina la portata dell'esenzione al verificarsi di due condizioni: 1) che esista uno stretto legame tra la comunicazione e l'esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni; e b) che tale comunicazione sia strettamente necessaria a tale esercizio→ cd. criteri della **connessione** e della **necessità**.

Risposta

Si. L'informazione presenta tutti i requisiti prescritti dall'art. 181 TUF: quanto alla configurabilità della fattispecie di *insider trading*, non è rilevante il raggiungimento di un profitto da parte di colui il quale utilizza l'informazione: il reato, infatti, si perfeziona a seguito del mero compimento dell'operazione, indipendentemente dall'esito della stessa.

CASO N. 7

Il *CFO* della Società, in occasione di un evento privato, comunica ad alcuni investitori professionali delle previsioni assolutamente ottimistiche sull'immediato futuro, rivelando, altresì, ad ulteriore conferma di tali notizie, la ricezione da parte della Società di un consistente numero di nuovi ordini e la conseguente decisione di investire nella costruzione di nuovi impianti; informazioni, peraltro, in aperto contrasto con gli ultimi comunicati stampa, immediatamente precedenti, diffusi al pubblico.

A seguito di tale *disclosure*, alcuni dei partecipanti a tale evento privato effettuano numerose operazioni sui titoli della Società.

E' da ritenersi privilegiata tale tipo di informazione? Può ritenersi integrata la fattispecie di *insider trading*?

Risposta

Si: trattasi di Informazioni Privilegiate, in quanto non ancora rese pubbliche, di carattere preciso e destinate ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari della Società⁴.

CASO N. 8

Il *Finance Director* della Società comunica ad un amico che il giorno seguente sarebbe stata annunciata l'esistenza di un'offerta di acquisto relativa alla Società.

⁴ Caso tratto dal *Memorandum decision and order* del 1 settembre 2005 emesso dalla SEC (*Securities and exchange commission*), autorità di vigilanza del mercato statunitense, nei confronti del sig. Kenneth Goldman, CFO della Sibiel Systems Inc., accusato di aver disvelato informazioni societarie non ancora rese pubbliche.

Qualche giorno dopo lo stesso *Finance Director* gli comunica, altresì, di aver ricevuto un'offerta definitiva dalla società interessata all'acquisto.

Tra tale comunicazione e l'annuncio pubblico di accettazione dell'offerta, l'amico acquista un grande quantitativo di azioni, rivendute, dopo tale pubblico annuncio a prezzo notevolmente superiore.

E' da ritenersi privilegiata l'informazione utilizzata dall'amico? E se sì, il suo comportamento potrebbe rilevare ai sensi degli artt. 184 e 187-*bis* del TUF?

Risposta

Sì, in quanto l'informazione presenta tutti i requisiti di cui all'art. 181 TUF, poichè ben determinata nel contenuto, attendibile, tenuto conto della vicinanza dell'informatore alla fonte, e rilevante, nel senso che un investitore comune considererebbe tale tipo di informazione essenziale ai fini della determinazione dei termini di una transazione in un mercato quotato.

Pertanto, la sua rivelazione ad un soggetto estraneo alla Società, non tenuto, in relazione alla sua attività a venire a conoscenza di tale informazione, vale ad integrare la fattispecie di *insider trading*⁵.

CASO N. 9

Il responsabile dell'Area Relazioni Esterne e Comunicazione della Società, addetto alla gestione dei rapporti con i media, viene messo a conoscenza dal *CEO*, in diverse occasioni, del contenuto di alcuni comunicati stampa di imminente diffusione, relativi rispettivamente alle previsioni semestrali di fatturato, ai risultati di bilancio infrannuale ed alla nomina di un nuovo *CEO*.

Prima degli annunci ufficiali, il responsabile della Area Relazioni Esterne e Comunicazione effettua operazioni di acquisto e successiva vendita degli strumenti finanziari, ottenendo un notevole profitto.

Le informazioni rivelate possono considerarsi privilegiate? E se sì, può il comportamento del *CEO* considerarsi una tipica

⁵ Caso tratto dalla *Final notice* del 3 novembre 2004 con cui la FSA, autorità di vigilanza del mercato londinese (LSA) ha irrogato al Sig. Smith, *Finance Director* di I Feel Good (Holdings) PLC, la pena pecuniaria di £ 15.000 per il reato di "*improper disclosure*", corrispondente all'ipotesi di cui al comma 1 lett. b) degli artt. 184 e 187- *bis* del TUF.

condotta di *insider trading*? E quella del responsabile dell' Area Relazioni Esterne e Comunicazione ?

Risposta

Tali informazioni presentano indiscutibilmente tutti i requisiti previsti dall'art. 181 TUF: quanto alla configurabilità o meno della condotta di *insider trading*, esso sarà prospettabile solo in capo al responsabile dell' Area Relazioni Esterne e Comunicazione, ma non anche in capo al CEO. Ed infatti quest'ultimo rivela le informazioni al primo nell'esercizio delle sue specifiche funzioni al fine di garantirgli una preparazione adeguata e tempestiva nella gestione dei rapporti con i media⁶.

CASO N. 10

Nel caso di trattative relative ad una acquisizione societaria da parte del Gruppo è possibile che la conclusione di un accordo preliminare in merito possa costituire di per sé un'informazione privilegiata?

Risposta

Sì, la MAR ha espressamente previsto che una particolare circostanza o evento di un processo prolungato possa costituire di per sé un'informazione privilegiata.

⁶ Caso tratto dalla *Final Notice* del 7 luglio 2004, con cui la FSA ha irrogato al Sig. Peter Braken, responsabile della funzione Comunicazione della Whitehead Mann LLP, la pena pecuniaria di £ 15.000 per il reato di "*misuse of information*", corrispondente all'ipotesi di cui al comma 1 lett. a) degli artt. 184 e 187-bis del TUF.